

Allegato A

Piano regionale di ispezione - Indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA)

Premessa

Per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulla Prevenzione e Riduzione integrata dell'inquinamento, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) contiene, a norma del D.Lgs. 152/2006, le opportune misure da porre in essere per il monitoraggio e controllo delle emissioni, che prevedono oltre alle attività che devono essere svolte dal gestore, visite ispettive che devono essere svolte, con oneri a carico del gestore, dall'ente che effettua i controlli.

Ferme restando tali attività di controllo ordinario svolte dal gestore e da ARPAE, l'Autorità competente può inoltre disporre ispezioni straordinarie. L'articolo 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006, in recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva "IED") prevede che tali attività di controllo ordinarie e straordinarie siano definite in un piano di ispezione a livello regionale periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio regionale.

Il Piano è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

La norma stabilisce altresì che il periodo tra due visite in loco è programmato tenendo conto delle procedure previste nel piano, e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato per ogni installazione sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

In Emilia-Romagna la L.R. 21/2004 (*“disciplina della riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento”*), così come modificata dalle leggi regionali n. 9 del 16 luglio 2015, e n. 13 del 30 luglio 2015, stabilisce (art. 12, commi 2 e 3), che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente.

Nel presente allegato vengono definiti gli elementi del Piano di ispezione regionale e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive sulla base dei quali predisporre i programmi delle attività ispettive.

A supporto della pianificazione si ritiene opportuno avvalersi del “modello SSPC” elaborato dal Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e descritto più nel dettaglio nel seguito, già utilizzato per la elaborazione dei programmi per diverse altre Regioni. Tale modello utilizza i valori di *database* previsti dalle normative comunitarie e nazionali e a disposizione delle Autorità competenti e degli Enti di controllo.

Il modello SSPC

Il Sistema delle Agenzie ambientali ha elaborato un metodo di supporto alla stesura del Programma dei Controlli nelle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, identificato con l'acronimo *SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli* (di seguito SSPC), che è stato sviluppato ispirandosi alle indicazioni emerse in ambito IMPEL (*European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law*) nel contesto del programma *Do the Right Things (IRAM - “Integrated Risk Assessment Method”)*.

ARPAE ha partecipato, fin dalle prime fasi, al gruppo di lavoro allo scopo di sperimentare il modello ed estendere il metodo a livello dell'intero insieme delle Agenzie Ambientali.

Il metodo SSPC è basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri appartenenti ai tre insiemi vengono combinati per associare ad ogni azienda un “vettore di rischio”, la cui lunghezza è il risultato della composizione vettoriale delle tre componenti. Nel calcolo vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle caratteristiche dell'operatore aziendale, sia delle modalità gestionali.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio variabile da un minimo di 1 a un massimo 10; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Vi sono 9 variabili e 4 parametri che rientrano nel calcolo per un totale di 13 termini, come sommariamente sintetizzato di seguito:

- 1 (una) variabile associata alla categoria IPPC, che vuole caratterizzare la complessità della tipologia di impianto e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario in funzione delle lavorazioni che vengono tipicamente svolte nel processo produttivo;
- 4 (quattro) variabili rappresentative dell'impatto reale: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso basate sui dati di prestazione riportati per l'azienda nelle dichiarazioni o nei controlli per un determinato anno di riferimento;
- alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione; successivamente, alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie quali certificazione ISO o registrazione EMAS) e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 in materia di pericolo di incidenti rilevanti);
- 4 (quattro) variabili rappresentative della vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo, i parametri, integrati eventualmente da elementi di ponderazione - che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare sia delle modalità gestionali - vengono combinati per determinare un indice di rischio complessivo dell'azienda.

Per una descrizione puntuale del meccanismo di funzionamento del modello SSPC e dei parametri presi in considerazione per il calcolo si rimanda ai documenti tecnici del modello, che vengono messi a disposizione da ARPAE sul proprio sito internet unitamente alle procedure utilizzate per determinare i parametri regionalizzati, in conformità ai presenti criteri.

Analisi generale dei principali contesti ambientali pertinenti

In questo paragrafo vengono riepilogati i principali elementi relativi allo stato di qualità ambientale coinvolti nella definizione dei parametri di rischio delle installazioni AIA interessate, con particolare riferimento ai parametri individuati dalla metodologia SSPC.

Le componenti ambientali considerate sono i seguenti:


- qualità dell'aria;
- qualità delle acque superficiali;
- vulnerabilità territoriale;

Rispetto a ciascuna delle componenti ambientali considerate, in funzione della diversa collocazione geografica delle installazioni, è possibile attribuire a ciascuna di esse i valori dei pertinenti indici specifici utili alla valutazione dei rischi ambientali così come specificato di seguito.

Qualità dell'aria

La qualità dell'aria in Emilia-Romagna, come noto, è fortemente influenzata dalle caratteristiche orografiche e meteorologiche dell'intera pianura padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale.

La situazione rappresentata sotto, tratta dall'ultimo Rapporto "Air Quality in Europe", pubblicato nel 2017 dall'Agenzia Europea per l'ambiente, evidenzia come la popolazione esposta a concentrazioni eccedenti i limiti per i parametri PM10 e NOx sia particolarmente concentrata nel Bacino Padano.




Fonte EEA Air quality in Europe - 2017 report

L'insieme delle azioni messe in campo dal sistema Regione-Enti locali ha consentito di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, non sufficienti però a garantire il rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dall'Unione Europea. La conseguenza è che per realizzare misure efficaci, è necessario intervenire anche in modo coordinato tra le Regioni e Province autonome del Bacino.

A tal fine la Regione Emilia-Romagna ha aderito all'”Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Ministeri competenti nei settori impattanti sulla qualità dell’aria e le Regioni del Bacino Padano nel 2013, nonché al “”Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 2017, firmato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto il 25 luglio 2017 .

In attuazione del D.Lgs. 155/2010, articoli 3 e 4, la Regione Emilia-Romagna ha approvato dapprima con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011, la zonizzazione del territorio, classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell’aria, e la revisione della configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione delle stazioni e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel contempo una copertura significativa su tutto il territorio.

La zonizzazione regionale individua un agglomerato relativo a Bologna ed ai comuni limitrofi e tre macroaree caratterizzate da uno stato di qualità dell’aria omogeneo (Appennino, Pianura Est, Pianura Ovest) identificate sulla base dei valori rilevati dalla rete di monitoraggio, dell’orografia del territorio e della meteorologia (Allegato 2 – B alla Relazione Generale del PAIR 2020).



In particolare, per quanto riguarda i dati di qualità dell’aria registrati in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale. I parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), gli ossidi di azoto (NOx) e l’ozono (O₃). Per altri parametri la situazione è invece migliorata in modo significativo nel corso dell’ultimo decennio, tant’è che le concentrazioni in aria di alcuni inquinanti “storici” come il monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO₂) e il benzene sono ormai abbondantemente inferiori ai limiti.


Come strumento per l’individuazione delle misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea in attuazione del D.Lgs. 155/2010 è stato

approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale, con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020).

L'orizzonte temporale per il raggiungimento di questi obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali.

Per tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare si ritiene opportuno fare riferimento alla cartografia delle aree di superamento su base comunale dei valori limite del PM10 e NO2, approvata con DAL 51/2011 e DGR 362/2012 e riportata come allegato 2 – A della Relazione Generale del PAIR 2020.

Queste aree forniscono una rappresentazione delle zone più critiche del territorio regionale e si ritiene opportuno valutare la sensibilità dell'ambiente locale per quanto riguarda la qualità dell'aria ai fini del calcolo dell'indice di rischio delle aziende AIA, tenendo conto del diverso grado di criticità della qualità dell'aria nel comune di ubicazione delle installazioni.



Qualità delle acque superficiali

Con la Direttiva 2000/60/CE, l'Unione Europea ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario, promuovendo e attuando una politica sostenibile a lungo termine di uso e protezione delle acque superficiali e sotterranee, con l'obiettivo di contribuire al perseguimento della loro salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, oltre che all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Le acque sono valutate e classificate nell'ambito del bacino idrografico e per distretto idrografico di appartenenza; infatti la Direttiva ha individuato nei distretti idrografici (costituiti da uno o più bacini idrografici) gli specifici ambiti territoriali di riferimento per la pianificazione e gestione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e tutela della risorsa idrica. Per ciascun distretto idrografico è prevista la predisposizione di un Piano di Gestione (PdG), cioè di uno strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui pianificare, attuare, e monitorare le misure per la protezione, risanamento e miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, favorendo il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva.

L'unità base di valutazione dello stato della risorsa idrica, secondo quanto previsto dalla Direttiva, è il "corpo idrico", cioè un elemento di acqua superficiale (tratto fluviale, porzione di lago, zona di

transizione, porzione di mare) appartenente ad una sola tipologia con caratteristiche omogenee relativamente allo stato e sottoposto alle medesime pressioni.

Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo "stato ambientale", espressione complessiva dello stato del corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo "stato ecologico" e allo "stato chimico" del corpo idrico.

Lo "stato ecologico" è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

Alla sua definizione concorrono:

- elementi biologici (macrobenthos, fitobenthos, macrofite e fauna ittica);
- elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biologici;
- elementi fisico-chimici e chimici, a sostegno degli elementi biologici.

Lo stato chimico è invece definito rispetto agli standard di qualità ambientale definiti per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

Le Autorità di Bacino del fiume Po, dell'Arno e del Tevere hanno coordinato e redatto l'aggiornamento dei Piani di Gestione rispettivamente per il Distretto Idrografico Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale. La Regione Emilia-Romagna ha contribuito all'aggiornamento dei Piani di Gestione collaborando attivamente alle fasi di elaborazione e partecipando al Comitato Istituzionale in sede di adozione dei Piani.

Di seguito si riportano a titolo di esempio le mappe tematiche estratte dal Quadro conoscitivo di cui alla DGR 1781/2015 - Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021 relative allo stato ecologico dei corpi idrici superficiali e allo stato chimico dei corpi idrici superficiali.





Figura 11 - Stato Ecologico dei corsi d'acqua (2010-2012)



Per tenere conto della qualità delle acque nell'ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare si ritiene opportuno fare riferimento al monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici, considerando la prossimità delle installazioni ai corpi idrici e assegnando di conseguenza alle installazioni un punteggio variabile in funzione dell'ubicazione.

Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale prende in considerazione quattro elementi:


- la presenza di aree naturali protette, quali le zone a protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC), o di particolari vincoli ambientali legati a riserve regionali e nazionali (RS), a parchi naturali (PAN), regionali e nazionali (PA) o a parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS);
- la densità di popolazione;
- la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Piano di Tutela e Uso della Acque);
- la presenza di siti contaminati (artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, viene assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

Identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione

Il piano riguarda tutto il territorio regionale dell'Emilia - Romagna in cui sono localizzate le installazioni in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto delle ispezioni ambientali. Al seguente link, sul portale regionale IPPC-AIA, è possibile consultare la cartografia GIS che mostra la collocazione georeferenziata sul territorio degli impianti AIA di competenza regionale, anche in relazione a cartografie di base e tematismi ambientali di contesto.

<https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/AIA>



Registro delle installazioni coperte dal piano

Le installazioni interessate dall'attuazione del presente Piano sono le aziende collocate in Regione Emilia Romagna e in possesso di A.I.A. di competenza regionale, in quanto rientranti nelle categorie IPPC individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, nonché le installazioni situate in Emilia Romagna soggette ad A.I.A. statale, in quanto rientranti nelle categorie dell'allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, per le quali viene sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare ai fini del coordinamento in materia di controlli richiesto dalla norma.

Ai sensi della L.R. 13 del 2015 la Regione esercita le funzioni di autorità competente tramite ARPAE. Operativamente le autorizzazioni sono rilasciate dalle Strutture autorizzazioni e concessioni di ARPAE (SAC), mentre le attività ispettive conseguenti sono svolte dai Servizi territoriali di ARPAE.

Attraverso il sito internet <http://ippc-ai.a.rpa.emr.it/ippc-ai/Homepage.aspx> è reso disponibile a cura di ARPAE l'elenco delle aziende e delle installazioni con autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, e sono consultabili gli atti autorizzativi e le rispettive modifiche.

Per la consultazione delle AIA statali ricadenti nel territorio regionale dell'Emilia Romagna è possibile fare riferimento al portale del Ministero dell'ambiente al seguente link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Ricerca/AIA>.

Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

L'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie è finalizzata a determinare la frequenza delle ispezioni ambientali in loco da effettuare da parte di ARPAE presso ogni installazione; tali ispezioni sono inquadrate nell'ambito delle attività previste presso le installazioni ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-ter, con oneri a carico del gestore.

La frequenza delle ispezioni, come riportato in premessa, è determinata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

E' stabilito inoltre che il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Criteri per la determinazione delle frequenze dei controlli programmati

Il modello SSPC è stato presentato dal Sistema nazionale delle Agenzie Ambientali nell'ambito del coordinamento ex art. 29-quinquies del D.Lgs 152/2006 e proposto come metodologia di supporto alla pianificazione regionale dei controlli, ed è già stato adottato da diverse Regioni per l'adozione dei piani di ispezione ambientale per le AIA. Considerate le applicazioni del modello SSPC già realizzate, e l'opportunità di adottare per quanto possibile, pur tenendo conto delle specificità locali, criteri uniformi sul territorio, si ritiene opportuno prevedere l'utilizzo del modello SSPC come base per la determinazione dell'indice di rischio per tutte le aziende AIA nel territorio della Regione Emilia-Romagna (comprese le installazioni di competenza statale), secondo le seguenti procedure.

In esito all'applicazione del modello a tutte le aziende con AIA vigente viene associato un punteggio variabile da un minimo di 1 a un massimo di 10.

ARPAE con cadenza almeno triennale cura la predisposizione, a partire dai dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei parametri di input al modello SSPC relativi ad ogni installazione con AIA vigente e la predisposizione della graduatoria come output dell'algoritmo SSPC, nella quale ad ogni installazione viene associato un punteggio variabile da un minimo di 1 a un massimo di 10 rappresentativo del "vettore di rischio", secondo i seguenti criteri:

- viene utilizzata l'ultima versione disponibile del modello, elaborata nell'ambito del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per il suo utilizzo;
- le modalità di assegnazione dei punteggi per ogni parametro fanno riferimento al manuale, così come aggiornato nell'ambito del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e così come

eventualmente adeguato alla realtà regionale, d'intesa tra Regione e Arpa, nell'ambito del gruppo di coordinamento regionale AIA;

- i parametri quantificati in base alle prestazioni ambientali delle installazioni in un determinato anno di riferimento (dati E-PRTR o dati dei report) si riferiscono all'ultimo anno i cui dati sono disponibili in formato elaborabile. In sede di prima programmazione si fa riferimento all'anno 2015;
- i parametri che riguardano lo stato di qualità dell'ambiente e la vulnerabilità del territorio si riferiscono all'ultimo Piano approvato (se i parametri fanno parte della pianificazione) o all'ultimo anno i cui dati sono disponibili in formato elaborabile (se si riferiscono a dati statistici o rilevazioni ambientali).

In sede di prima applicazione sono determinati i seguenti criteri per la fissazione della periodicità dei controlli programmati:

- per installazioni a cui corrisponde un punteggio pari o inferiore a 4 è prevista una frequenza triennale;
- per installazioni a cui corrisponde un punteggio compreso maggiore di 4 e pari o inferiore a 5 è prevista una frequenza biennale;
- per installazioni a cui corrisponde un punteggio superiore a 5 è prevista una frequenza annuale.

Inoltre:

- al fine di valorizzare ulteriormente la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 o registrato EMAS, i punteggi dell'indice di rischio ottenuti con il modello SSPC per le installazioni con certificazione ISO14001 sono ridotti di 0,3 punti e i punteggi per le installazioni registrate EMAS sono ridotti di 0,5 punti (le riduzioni non sono cumulabili tra loro in caso di installazioni che abbiano entrambi i requisiti);
- in considerazione del minore rischio ambientale atteso per assenza di conferimenti dei rifiuti, alle discariche in gestione post operativa è comunque assegnata una frequenza triennale indipendentemente dal valore dell'indice di rischio;
- agli impianti non attivi (per i quali è stata data formale comunicazione di sospensione dell'attività) è assegnata una frequenza triennale. A partire dal primo anno in cui vengono riattivati viene assegnata nuovamente la frequenza calcolata tramite l'indice di rischio;
- laddove sulla base di precedenti sopralluoghi e controlli effettuati da ARPAE nell'ambito della propria attività di vigilanza, si è evidenziata la presenza di problematiche ambientali sito-specifiche legate all'attività di una installazione nell'ultimo triennio, è previsto un aumento del valore di indice del rischio di 1 punto. ARPAE, fornisce un elenco delle installazioni a cui risulta applicato questo criterio, elaborato con un metodo di valutazione comune a livello regionale basato sul numero degli accessi effettuati dagli ispettori ARPAE presso l'installazione.

Programma delle ispezioni

ARPAE sulla base dei dati ottenuti con l'applicazione del modello SSPC e dei criteri sopra esposti elabora con cadenza almeno triennale un programma delle ispezioni che comprende tutte le installazioni presenti sul territorio regionale con AIA vigente e associa ad ognuna la frequenza di controlli programmati (annuale, biennale, triennale). ARPAE trasmette alla Regione la proposta di

programma dei controlli entro il 31 ottobre per l'adozione con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di AIA previa interlocuzione, per quanto riguarda le AIA di competenza statale, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A tal fine, l'elenco delle installazioni e delle frequenze attribuite alle AIA di competenza statale è fornito da ARPAE separatamente.

Eventuali errori rilevati nel punteggio assegnato dovuti ad errati inserimenti di dati sono rettificati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di AIA, fino alla successiva determinazione di programmazione triennale.

La prima programmazione dei controlli relativa al triennio 2019-2021 è riportata in allegato B.

Programma annuale operativo di ispezione ambientale di ARPAE

ARPAE determina annualmente i programmi operativi annuali di ispezione basandosi sull'ultimo programma triennale delle ispezioni approvato con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente materia di AIA, tenendo presente che occorrerà comunque programmare ispezioni entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Il verificarsi di tale condizione va comunicato dalla SAC competente di ARPAE al Servizio regionale competente in materia di AIA.

Per le nuove installazioni, autorizzate dopo l'approvazione del programma triennale di ispezione regionale, e per le installazioni che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'approvazione del programma triennale di ispezione regionale la frequenza di ispezione viene indicata nell'atto autorizzativo e si considera valida fino alla successiva programmazione triennale regionale.

In sede di prima applicazione del presente piano dei controlli, e dopo ogni aggiornamento complessivo (almeno triennale), per determinare in quale anno è prevista la successiva visita ispettiva viene preso come riferimento l'anno in cui è stata effettuata l'ultima visita ispettiva rispettando indicativamente i seguenti criteri:

- se l'installazione ha frequenza annuale la visita viene effettuata una volta in tutti gli anni;
- se l'installazione ha frequenza biennale la successiva visita viene effettuata nel secondo anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima visita ispettiva;
- se l'installazione ha frequenza triennale la successiva visita viene programmata in uno degli anni del triennio. In funzione di esigenze organizzative di ARPAE legate al cambiamento di approccio nella determinazione delle frequenze di controllo, nella prima programmazione l'anno in cui viene effettuata la visita può variare, garantendo comunque che ne venga svolta solo una nell'arco del triennio di riferimento.

ARPAE nella programmazione annuale dei controlli tiene conto, secondo il criterio di cui al paragrafo precedente, delle sospensioni di attività e delle riattivazioni intervenute successivamente alla approvazione del piano regionale triennale dei controlli.

Le visite ispettive per le parti di installazione gestite da diverso gestore (attività connesse) ma rientranti nella stessa AIA riferita a una o più attività IPPC sono effettuate secondo la periodicità indicata nella programmazione dei controlli, contestualmente a una delle visite ispettive relative all'attività IPPC principale.

La prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA in base ai nuovi criteri elaborati è riportata in allegato C.

ARPAE provvede annualmente ad informare i gestori, secondo le consuete modalità, delle visite previste presso le installazioni nonché degli importi da versare come tariffa per l'esecuzione delle

ispezioni, in tempo utile ai fini del pagamento delle spese istruttorie come disciplinato dalle norme vigenti entro fine gennaio di ogni anno.

Ai fini di realizzare una adeguata informazione del pubblico sulle attività di controllo programmato, ARPAE provvede inoltre a mettere a disposizione sul proprio sito internet i programmi operativi annuali, qualora essi differiscano dalla programmazione triennale già precedentemente pubblicata.

Criteri per i contenuti dei Piani di Monitoraggio e controllo delle autorizzazioni integrate ambientali

Gli aspetti ambientali e le emissioni oggetto di controllo durante l'ispezione ambientale programmata sono indicati nell'AIA, che specifica in maniera esplicita caso per caso anche la necessità di campionamenti o analisi in sito, da effettuarsi di norma come parte integrante delle ispezioni ambientali programmate secondo le frequenze stabilite dalla programmazione triennale dei controlli e nella conseguente programmazione operativa annuale ARPAE. Rimangono validi in sede di prima applicazione gli eventuali campionamenti già previsti in AIA con frequenza maggiore rispetto alle visite ispettive programmate, atteso che si provvederà gradualmente a rivalutare tali casistiche nell'ottica di conseguire un approccio uniforme a livello regionale in coerenza con i criteri applicati nella programmazione dei controlli, come di seguito specificato (vedi ultimo paragrafo).

In caso siano necessari campionamento e analisi, sono indicate in AIA le emissioni soggette a campionamento e controllo analitico e i rispettivi parametri pertinenti, che fanno riferimento alle sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla parte seconda, che possono essere emesse in quantità significativa dall'installazione interessata. I parametri pertinenti e in generale il piano di monitoraggio e controllo sono determinati sulla base dell'istruttoria specifica eseguita per ogni installazione, e tengono conto, in attuazione delle norme nazionali e regionali, di tutte le informazioni acquisite, e in particolare dei processi e delle sostanze utilizzate nell'installazione, della storia autorizzativa e dei risultati dei precedenti controlli. In particolare i parametri oggetto di controllo programmato da parte di ARPAE sono scelti tra quelli che presentano i rischi ambientali più significativi in relazione alla specifica installazione; è opportuno pertanto che eventuali riferimenti alle tabelle previste dalle norme di settore siano contestualizzati evitando riferimenti generici o una integrale riproposizione delle stesse, se non giustificati alla luce di specifiche considerazioni istruttorie.

Resta ferma la possibilità di effettuare da parte di ARPAE, anche contestualmente a una visita programmata, ma con oneri non a carico del gestore, controlli supplementari per analizzare ulteriori aspetti nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza.

A decorrere dal primo gennaio 2019 le visite programmate vengono effettuate secondo la periodicità stabilita nel programma di ispezione di cui all'allegato B e seguendo la programmazione operativa di cui all'allegato C, e non secondo la periodicità fissata in autorizzazione.

Le SAC di ARPAE provvedono all'adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo delle autorizzazioni prevedendo un rimando al presente atto e alla conseguente programmazione periodica dei controlli in luogo delle attuali frequenze previste. Tali adeguamenti possono essere determinati anche tramite atti generali da valere in via transitoria fino all'adeguamento dell'atto autorizzativo.

Al fine di migliorare le attività di controllo programmato in impianti aventi stesse caratteristiche ARPAE provvede inoltre, nell'arco di validità del triennio 2019-2021, all'analisi comparata dei piani di monitoraggio e controllo delle AIA, allo scopo di eliminare eventuali riferimenti generici alle tabelle delle norme settoriali e individuare gli specifici parametri di controllo caratterizzanti l'installazione.

Procedure per le ispezioni straordinarie

Le ispezioni straordinarie sono disposte e direttamente intraprese da ARPAE, nell'ambito delle proprie disponibilità, in caso di:

1. accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi di rilevanza ambientale;
2. specifiche problematiche locali relative a una installazione o particolari problematiche emergenti legate a specifiche categorie di installazioni;
3. necessità di verifica conseguente gli esiti delle attività di controllo a carico delle aziende (verifiche strumentali, autocontrolli, sistemi di monitoraggio alle emissioni, messa a regime di impianti), o che emergono durante una visita programmata;
4. installazioni che determinano (ad esempio in relazione alla quantità di sostanze pericolose detenute e alla loro classificazione specifica o a particolari sensibilità territoriali e ambientali) un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplato dal modello SSPC.

Tali ispezioni, stanti le loro caratteristiche di straordinarietà, non prevedono la comunicazione di avvio della visita ispettiva e il versamento della tariffa.

ARPAE invia annualmente al Servizio regionale competente in materie di AIA una relazione con l'indicazione delle ispezioni straordinarie effettuate nell'anno precedente e la descrizione delle principali problematiche ambientali rilevate.

Coordinamento delle attività ispettive con altre normative

L' art. 29-sexies, comma 6-bis del D.lgs. 152/06, stabilisce che "Le regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative ".

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7 ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme ambientali, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente. Si ritiene che tale previsione normativa contribuisca alla identificazione nell'autorità competente AIA, che per gli impianti di competenza regionale svolge anche le funzioni di autorità di controllo, di un centro di supervisione e controllo per quanto riguarda gli aspetti ambientali delle installazioni coinvolte. Il riordino di competenze attuato a seguito della L.R. n. 13 del 2015 che ha affidato ad ARPAE un ruolo operativo nel rilascio dei titoli autorizzativi ambientali, offre la possibilità di trovare margini di coordinamento e semplificazione, tramite processi di ottimizzazione dei procedimenti che fanno capo ad un'unica organizzazione.

Al fine di concretizzare forme di semplificazione ed efficientamento dei controlli, si forniscono di seguito alcune indicazioni, non esaustive, relativamente al coordinamento tra diverse forme di controllo.

Coordinamento con le attività ispettive in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti

Oltre al citato art 29-sexies del Dlgs 152/2006, comma 6-bis, si sottolinea che l'art. 27 (Ispezioni), comma 10 del D.lgs. 105/2015 recante "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" prevede che: "Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h)", con riferimento al Piano delle ispezioni.

La Regione Emilia-Romagna, a tal riguardo, ha recepito queste indicazioni nella normativa attuativa della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" di cui alla DGR 1239/2016, in particolare all'art. 6 "Raccordo tra i soggetti preposti ad effettuare ispezioni presso lo stabilimento". In tale disposizione la Regione prevede che i soggetti preposti alle ispezioni RIR si raccordino con gli altri soggetti preposti ad effettuare ispezioni ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli per verificare l'attuazione del Regolamento REACH (Regolamento n. 1907/2006) e ai controlli per il rispetto delle prescrizioni AIA, e a tal fine il Piano regionale delle ispezioni RIR ed i relativi programmi annuali sono inviati alle rispettive Autorità competenti, con l'obiettivo di raggiungere un coordinamento già in fase di loro predisposizione, e per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti.

Considerato che i tempi di predisposizione dei due Piani regionali di controllo (RIR ed AIA) non sempre coincideranno (per il DLgs 105/15 infatti il Piano ed il programma annuale ispezioni RIR sono predisposti entro febbraio dello stesso anno) si dispone che il presente Piano controlli AIA sia inviato al Servizio regionale Competente in materia RIR affinché se ne tenga conto nella predisposizione del Piano delle ispezioni.

Ciò premesso, sebbene gli ambiti normativi e le finalità dei controlli presentino significative differenze, e il personale che effettua le visite possa appartenere a Servizi diversi, si ritiene opportuno verificare eventuali ambiti di sovrapposizione e sinergie tra i controlli previsti per le rispettive discipline, riguardo ad esempio ad aspetti quali l'utilizzo e la gestione di sostanze pericolose e l'adozione di opportuni requisiti di sicurezza e di prevenzione degli incidenti.

Al fine di armonizzare i rispettivi elementi informativi, si ritiene utile che gli esiti dell'attività ispettiva relativa agli incidenti rilevanti siano acquisiti come elementi informativi utili ai fini dei controlli AIA, con particolare riferimento alle verifiche inerenti i sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale, nonché ai sistemi di gestione delle sostanze e miscele detenute, lavorate e prodotte.

Coordinamento con le attività ispettive nelle aziende zootecniche in AIA

Le aziende zootecniche sono interessate da molteplici aspetti normativi e regolamentari, che fanno capo a diversi ambiti tematici, quali Agricoltura, Sanità, Ambiente.

La Regione Emilia-Romagna, per semplificare e razionalizzare le attività amministrative, comprese quelle di ispezione e controllo, ha istituito con la Legge Regionale n. 19 del 2011 il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR). Il RUC è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende, che raccoglie per ciascuna impresa le informazioni

riguardanti l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato e i relativi esiti, il procedimento amministrativo a cui è connesso, l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata.

E' previsto che tutte le Amministrazioni coinvolte e competenti in materia di controlli contribuiscano alle informazioni presenti nel RUC, e Al fine di pianificare le proprie attività, consultino le informazioni presenti nel RUC prima dell'effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.

Oltre a tale previsione, già operativa sul territorio regionale, si ritiene opportuno verificare la possibilità di ulteriore semplificazione e dell'attivazione di sinergie e interazioni più strette nelle modalità attuative delle norme in materia agricola, sanitaria e ambientale, e si prevede pertanto l'attivazione di un Tavolo di approfondimento con la partecipazione degli Assessorati competenti.